

Pietro Perlingieri

## **LUIGI CARIOTA FERRARA, UN GIURISTA LIBERALE\***

1. Luigi Cariota Ferrara nasce il 17 settembre 1908 a Pomigliano d'Arco, da una famiglia originaria di Sant'Agata de' Goti.

Appena venticinquenne, su invito di Antonio Segni, diviene incaricato di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Sassari; vince la cattedra nel 1936, diviene ordinario nel 1939. Dopo alcuni anni trascorsi prima nell'Università di Perugia, poi in quella di Bari – ove negli anni difficili dell'immediato dopoguerra presiede la Facoltà di Giurisprudenza –, giunge alla Federico II nell'a.a. 1948/49 per insegnare Istituzioni di diritto privato e, in séguito, Diritto civile.

Nella sede napoletana è Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1963 al 1981 e, contestualmente, dal 1965 fino alla cessazione dal Suo ruolo, è anche Direttore della Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile, da Lui fondata. Da Professore emerito, continua la Sua attività fino al congedo avvenuto anche con un atto simbolico: «la donazione dei Suoi amatissimi libri» giuridici<sup>1</sup>.

Gli anni del periodo giovanile sono certamente i più fecondi, densi di studi e di spunti sorprendentemente maturi, freschi, intelligenti, dallo stile piacevole, caratterizzati da un grande amore per la ricerca, espressioni di una personalità consapevole del suo valore<sup>2</sup>; sono anni, questi – verso i quali il Mae-

---

\* Testo letto il 12 marzo 2015 nell'aula Pessina dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in occasione dell'intestazione ufficiale di un'aula a Luigi Cariota Ferrara, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di quella Università.

<sup>1</sup> M. CAPODANNO, *Luigi Cariota Ferrara giurista ed avvocato*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 218.

<sup>2</sup> In merito, v. P. PERLINGIERI, *I negozi sul patrimonio altrui di Luigi Cariota Ferrara, sessanta anni dopo*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 375 (ora an-

stro prova «umana nostalgia» – che «gli consent[ono] di esprimere tutta la sua intellettualità, senza distrazioni e con intensa concentrazione di chi è abituato alla scuola del sacrificio»<sup>3</sup>. Gli anni, successivi, baresi e napoletani, sono quelli della piena maturità umana e scientifica<sup>4</sup>.

Tra le innumerevoli onorificenze attribuitegli, la nomina, nell'agosto del 1965, di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l'elezione a Presidente dell'associazione "Circolo artistico politecnico", a conferma della Sua innata dedizione verso gli studi filosofici e letterari. Pirandelliano nell'animo, ne assume sovente quell'«arguta sensibilità» che tende a trasmettere anche agli allievi, invitandoli a prestare attenzione agli aspetti della vita, comici o tragici che siano, piuttosto che alla fredda, geometrica dommatica allora imperante<sup>5</sup>.

2. Notevoli sono la mole e la qualità delle Sue opere, destinate ad avere ancora una notevole influenza sulla scienza giuridica italiana<sup>6</sup>. A cominciare dalla Sua prima monografia (*I negozi fiduciari*, Padova, 1933) – dedicata ai due Maestri, Leonardo Coviello e Salvatore Galgano –, che riappare nel 1978, quale primo volume delle Ristampe dei classici del diritto civile della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università di Camerino.

Qualche anno dopo nel 1936 pubblica *I negozi sul patrimonio altrui* e, a fine anni '40, *Il negozio giuridico nel diritto pri-*

---

che in Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, p. 499 ss.).

<sup>3</sup> P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 385. Riprende questo passaggio anche M. CAPODANNO, *Luigi Cariota Ferrara giurista ed avvocato*, cit., p. 218, che rammenta a tal proposito l'insegnamento di Giuseppe Capograssi dal quale si facevano guidare Luigi Cariota Ferrara e altri giovanissimi giuristi del tempo.

<sup>4</sup> Così P. PERLINGIERI, Editoriale *Omaggio a Luigi Cariota Ferrara*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 513.

<sup>5</sup> P. PERLINGIERI, *Presentazione* a L. CARIOTA FERRARA, *Scritti minori*, Napoli, 1986, p. V.

<sup>6</sup> P. PERLINGIERI, *Presentazione*, cit., p. V, e, con il titolo *Omaggio a Luigi Cariota Ferrara*, cit., p. 514. Così anche M. CAPODANNO, *op. cit.*, p. 213.

## *Abstract*

### **PIETRO PERLINGIERI, Luigi Cariota Ferrara, a liberal jurist**

Luigi Ferrara Cariota was born in September 17, 1908 in Pomigliano d'Arco. He becomes in charge of civil law at the Faculty of Law of Sassari; he won the chair in 1936, became ordinary professor in 1939. The years of the early period are certainly more fruitful, characterized by a great love for the search. Among the many honors conferred on the appointment, in August of 1965, Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic and the election of President of the "Circle artistic polytechnic", confirming his innate dedication to studies of philosophy and literature. Noteworthy are the volume and quality of his works, destined to have an enormous influence on Italian legal science. Particularly present in his reflection are the great themes of civil, social, human and their relationship with the political freedoms of each "*uti civis et uti singulus*". We remember today Luigi Cariota Ferrara on the occasion of the twenty-first year of his disappearance with an official ceremony in order to dedicate to his memory a classroom for is a sign of gratitude to his culture and to the tradition he gave to posterity.

**Parole chiave:** Professore ordinario, diritto civile, amore per la ricerca, Cavaliere di Gran Croce, filosofia e letteratura, cerimonia ufficiale

Francesco Ricciardi Celsi

## L'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA ORDINAMENTO CANONICO E ORDINAMENTO VATICANO

SOMMARIO: 1. Cenni sull'Autorità di Informazione Finanziaria – 2. Considerazioni sulla natura giudica dell'AIF – 3. La collocazione dell'AIF nell'ambito della Sede Apostolica – 4. L'AIF un ente centrale della Chiesa? – 5. Conclusione

### 1. *Cenni sull'Autorità di Informazione Finanziaria*

L'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), è l'istituzione competente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In tale veste, l'AIF svolge le funzioni di informazione finanziaria e di vigilanza sia ai fini prudenziali, sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.

L'AIF è stata istituita da Benedetto XVI con il *motu proprio* “*La Sede Apostolica*” del 30 dicembre 2010 e attualmente è retta dal nuovo statuto approvato in data 15 novembre 2013 con il *motu proprio* “*Mediante*” di papa Francesco<sup>2</sup>. La sua ori-

---

<sup>1</sup> Cfr. il sito [www.aif.va](http://www.aif.va) (ultimo accesso 21 gennaio 2015).

<sup>2</sup> Mediante il *m.p.* “*La Sede Apostolica*” del 30 dicembre 2010, emanato per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, Benedetto XVI volle costituire l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), approvandone il primo Statuto. In seguito, per rafforzare le iniziative già prese allo scopo di prevenire e combattere sempre meglio eventuali attività illecite nel settore economico-finanziario, come pure per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con il *motu proprio* “*La promozione*”, dell'8 agosto 2013, papa Francesco ha attribuito nuove funzioni all'Autorità di Informazione Finanziaria. Successivamente, con il *motu proprio* “*Mediante*” del 15 novembre 2013, papa Francesco – raccogliendo anche suggerimenti

gine è strettamente connessa con l'approvazione da parte della Santa Sede dell'impegno a far proprie le regole assunte dalla comunità internazionale che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fenomeno questo che negli ultimi decenni minaccia la società e il raggiungimento di una pace giusta e duratura nel mondo e che induce a non poter trascurare o attenuare i grandi "principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità" (Benedetto XVI, Enciclica *Caritas in Veritate*, n. 36)<sup>3</sup>.

Secondo il nuovo statuto del 2013 l'AIF è un Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e seguenti della costituzione apostolica *Pastor Bonus*, è dotata di personalità giuridica canonica pubblica<sup>4</sup> ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano (art. 1).

L'AIF è dotata di piena autonomia e indipendenza (art. 2 Statuto); tale indipendenza è garantita dalla collocazione autonoma di quest'ultima nell'assetto istituzionale della San-

---

della Commissione Referente sull'Istituto per le Opere di Religione (IOR) istituita con chirografo del 24 giugno 2013 e tenendo conto delle indicazioni dei valutatori di *Moneyval* – ha ritenuto opportuno riformare la struttura interna dell'Autorità, affinché possa meglio svolgere le funzioni istituzionali che le sono affidate. Nel nuovo Statuto sono rimodulate le competenze degli organi tra le figure del Presidente, del Consiglio direttivo e del Direttore. Il nuovo Statuto è strutturato in tre titoli per complessivi 10 articoli ed è consultabile sul sito dell'AIF [www.aif.va](http://www.aif.va).

<sup>3</sup> La normativa sull'antiriciclaggio e la costituzione dell'AIF si iscrivono "nell'impegno della Sede Apostolica per l'edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta" e traggono origine dalla firma della Convenzione Monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05). Cfr. *Comunicato della Segreteria di Stato circa la nuova normativa per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario nello Stato della Città del Vaticano e nella Santa Sede, 30/12/2010*, in [http://www.vatican.va/vatican\\_city\\_state/legislation/documents/scv\\_doc\\_20101230\\_comunicato-attivita-illegali\\_it.html](http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20101230_comunicato-attivita-illegali_it.html). Sulle motivazioni giuridiche ed ontologiche della normativa vaticana sull'antiriciclaggio cfr. G. RIVETTI, *Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle Direttive UE in materia di riciclaggio*, Milano, 2014, pp. 1-40.

<sup>4</sup> Nell'attuale statuto non si fa più menzione della personalità giuridica civile vaticana che, invece, era stata attribuita con il *motu proprio* "La Sede Apostolica" del 30 dicembre 2010 e risultava presente nello statuto originario. Su questo aspetto si rimanda a quanto riferito nel paragrafo successivo.

## *Abstract*

### **FRANCESCO RICCIARDI CELSI, *The Autorità di Informazione Finanziaria* between the canon legal system and the Vatican legal system**

The present work deals with the *Autorità di Informazione Finanziaria* (AIF), the competent authority for defending the Holy See and Vatican City State against money laundering and terrorist financing, established by Benedetto XVI with the *motu proprio* “*La Sede Apostolica*” of December 30<sup>th</sup>, 2010, and reformed by Francesco with the *motu proprio* “*Mediante*” of November 15<sup>th</sup>, 2013.

Inspired by both the omission, in the recent statute, of the quality of the Vatican legal personality and by the attribution to AIF of extensive expertise in the area of prudential supervision of the Vatican financial system (which has strengthened the role of AIF as a central authority), the author considers some aspects such as the legal nature of AIF, its position within the Holy See and the interrelationships between the canon legal system and the Vatican legal system, in order to contribute to a deeper understanding of this recent Institution, given the great importance it has within the universal Church.

**Parole chiave:** Autorità di Vigilanza vaticana, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ordinamento canonico, ordinamento vaticano, Santa Sede, persona giuridica canonica pubblica, indipendenza e autonomia, enti centrali della Chiesa

Giacomo Ghisani

## **ENTI CANONICI, ENTI VATICANI ED ENTI CENTRALI DELLA CHIESA. I BROADCASTER VATICANI**

### *1.1. Due distinti ordinamenti: ordinamento canonico ed ordinamento vaticano*

Affrontare il tema del rapporto tra ordinamento canonico ed ordinamento vaticano significa, innanzitutto, fare riferimento a ordinamenti giuridici tra loro distinti, basati su sistemi normativi diversi<sup>1</sup> e caratterizzati ciascuno dagli elementi della sovranità e dell'originarietà, ossia dalla capacità di «rapportarsi con gli altri ordinamenti in posizione di parità all'esterno e di supremazia all'interno»<sup>2</sup>. I due ordinamenti sono indipendenti, poiché sono diversi i fini che essi perseguono e gli ambiti giuridici in cui si esplicano gli effetti delle loro leggi.

L'ordinamento canonico è costituito dal corpo delle leggi che disciplinano ed organizzano la vita della Chiesa, la quale, essendo costituita sulla terra come una compagine sociale e visibile, ha bisogno di norme<sup>3</sup>. In virtù del duplice ed inscin-

---

<sup>1</sup> Cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Curia Romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1988, 1-2, p. 140.

<sup>2</sup> G. DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, par. 2.1, 2.

<sup>3</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, in AAS 75 (1983), parte II, p. 13. Con riferimento al *Codex Iuris Canonici* del 1983 (d'ora in poi CIC 1983), la costituzione apostolica citata recita: «*Ac revera Codex Iuris Canonici Ecclesiae omnino necessarius est. Cum ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indiget ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in caritate innixam mutuae christifidelium necessitudines componantur, singulo-*

dibile carattere visibile e spirituale della Chiesa, quale realtà terrestre e corpo mistico di Cristo<sup>4</sup>, il fine ultimo delle sue leggi e, in definitiva, della sua azione giuridica è il bene spirituale delle persone, cioè la *salus animarum*<sup>5</sup>.

Questo fine religioso non è preminente nell'ordinamento vaticano con il quale si identifica il sistema giuridico e normativo – di natura civilistica – della Città del Vaticano, ossia dell'entità statale costituitasi a seguito dello scambio delle ratifiche (7 giugno 1929) relative al Trattato lateranense stipulato l'11 febbraio 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede<sup>6</sup>, la quale agì nell'ambito dell'ordinamento internazionale quale supremo organo di governo della Chiesa cattolica<sup>7</sup>.

La Città del Vaticano gode di una propria personalità giuridica internazionale in quanto Stato, cioè in quanto soggetto tipico dell'ordinamento internazionale<sup>8</sup>, costituitosi sì attraverso uno strumento di diritto internazionale convenzionale – il Trattato lateranense – ma pure dotato di quei caratteri (territorio, popolo, sovranità)<sup>9</sup> qualificanti una vera entità statua-

---

*rum iuribus in tuto positis atque definitis, ut denique communia incepta, quae ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur».*

<sup>4</sup> Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Dog. sulla Chiesa *Lumen Gentium*, n. 8, 21 novembre 1964, in *Acta Apostolicae Sedis* (d'ora in poi AAS) 57 (1965), pp. 5-75.

<sup>5</sup> Cfr. CIC 1983, can. 1752.

<sup>6</sup> Santa Sede e Regno d'Italia stipularono, unitamente al Trattato, un Concordato ed una Convenzione in materia finanziaria. Trattato, Concordato e Convenzione formano i cosiddetti Patti lateranensi, cfr. Suppl. Ord. Gazz. Uff. del Regno d'Italia del 5 giugno 1929, n. 130. I Patti lateranensi sono entrati in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche del Sommo Pontefice e del Re d'Italia relative al Trattato ed al Concordato (7 giugno 1929).

<sup>7</sup> Sulla nozione di Santa Sede nell'ordinamento canonico, cfr. CIC 1983, can. 361. Circa la soggettività di diritto internazionale della Santa Sede e la sua condizione giuridica nell'ambito delle relazioni internazionali, cfr. G. DALLA TORRE, *Santa Sede e enti centrali della Chiesa*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, XIII, par. 3 e 5, pp. 591-594, in cui vengono sintetizzate le diverse opinioni dottrinali in materia.

<sup>8</sup> Cfr. *ivi*, par. 6, p. 594.

<sup>9</sup> Nel caso dello S.C.V. sono effettivamente riscontrabili gli elementi costitutivi di uno Stato, pur con alcune peculiarità rilevanti riconducibili alla particolare natura della Città del Vaticano, il cui scopo istitutivo fu quello di as-



## *Abstract*

### **GIACOMO GHISANI, Canonical bodies, Vatican bodies and the Central bodies of the Church. The Vatican broadcasters**

Beginning with the correlation between the canon law and Vatican law (as the legal system ruling the Vatican City State), the article proposes to clarify the juridical status of the radio and television institutions of the Holy See – Vatican Television Centre and Vatican Radio – in which there seems to coexist a twofold juridical nature: both canonical and Vatican civil law. This twofold nature is assumed not only by the institutions' normative framework, but also by the functions effectively carried out by them, functions that serve both the institutional purposes of the Holy See, and those of the Vatican City State. These functions, of which the Holy See makes use in order to freely communicate with the whole Catholic world and thus to carry out its pastoral and institutional action, also configure the CTV and Vatican Radio as central organisms of the Catholic Church. This allows them to enjoy the exemption from any and every form of interference on the part of the Italian State pursuant to Art. 11 of the Lateran Treaty, as a bulwark and guarantee of the Papacy's independence and liberty of action.

**Parole chiave:** enti canonici, enti centrali, enti vaticani, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano

Monica Lugato

## LA RESPONSABILITÀ DI PROTEGGERE: SPUNTI DI RIFLESSIONE\*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Cenni alle origini della responsabilità di proteggere e ad alcuni degli sviluppi successivi – 3. La struttura unitaria della responsabilità di proteggere – 4. Un nuovo paradigma: la “responsabilità” di proteggere – 5. La sussidiarietà nella responsabilità di proteggere – 6. Conclusioni

### 1. Premessa

Lo scopo di questo lavoro è di offrire un breve contributo alla riflessione in tema di responsabilità di proteggere, un concetto adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’esito del vertice mondiale del 2005, fra le soluzioni multilaterali ai problemi legati, nel nuovo secolo, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale<sup>1</sup>. Concretizzare la responsabilità di proteggere le popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l’umanità è, nelle parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, “one of the cardinal challenges of our time”<sup>2</sup>.

---

\* Contributo accettato dal Direttore. Una versione in lingua inglese del presente scritto sarà pubblicata negli *Essays in Honour of Judge Flavia Lattanzi*, per i tipi di Brill Academic Publishers, nella serie *Grotius Studies on the Frontiers of International Law*, titolo provvisorio “*International Law and the Protection of Humanity*”.

<sup>1</sup> *World Summit Outcome*, A/RES/60/1, adottata per *consensus* (ossia senza opposizioni) il 24 ottobre 2000 (nel prosieguo si userà talvolta l’acronimo inglese “WSO”). Si vedano i paragrafi 138 e 139 della parte III della risoluzione, dedicata appunto a “Collective Peace and Security”. Per una introduzione alla responsabilità di proteggere cfr. I. WINKELMANN, *Responsibility to protect*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2014 (<http://opil.ouplaw.com>); SFDI (Colloque de Nanterre), *La responsabilité de protéger*, Paris, 2008.

<sup>2</sup> *Implementing the Responsibility to Protect* (UN Doc. A/63/677). La responsabilità di proteggere è spesso abbreviata nelle trattazioni anglosassoni come *R2P* o *RtoP*. Nel prosieguo della trattazione si farà uso occasionalmente dell’acronimo “*R2P*”.

Parte della sfida è delineare i contenuti della responsabilità di proteggere dal punto di vista del diritto internazionale. L'argomento è già oggetto di un numero significativo di trattazioni che sono peraltro concentrate, in particolare, su un aspetto: quello relativo alle condizioni e modalità che, nel quadro della responsabilità di proteggere, consentono il ricorso alla forza armata contro lo Stato che viene meno ai doveri di protezione della propria popolazione dai crimini internazionali. In questa sede, invece, ci si vuole soffermare su tre questioni, relativamente meno esplorate: la struttura unitaria della responsabilità di proteggere; le implicazioni della definizione dei compiti degli attori coinvolti in termini di "responsabilità" di proteggere; l'emergere di un approccio sussidiario nella ripartizione delle responsabilità in gioco. Si tratta, riteniamo, di aspetti concettuali la cui precisazione è necessaria per ricostruire correttamente l'effettiva portata della responsabilità di proteggere dal punto di vista giuridico, nel diritto internazionale attuale, e quindi anche per ricostruire correttamente le posizioni soggettive degli enti, Stati e organizzazioni internazionali coinvolti. Prima di affrontare le questioni anzidette saranno brevemente ricordate le origini della responsabilità di proteggere, nei menzionati paragrafi 138 e 139 del documento finale del Vertice mondiale del 2005, unitamente agli sviluppi salienti dalla sua prima formulazione ad oggi.

## *2. Cenni alle origini della responsabilità di proteggere e ad alcuni degli sviluppi successivi*

La responsabilità di proteggere prende forma in una serie di iniziative internazionali successive all'intervento militare della Nato in Kosovo, deciso per superare l'*impasse* nella quale versava il Consiglio di sicurezza rispetto alla catastrofe umanitaria in corso in quei territori<sup>3</sup>. Tali iniziative, e i docu-

---

<sup>3</sup> Sebbene, come la maggior parte delle nozioni giuridiche, anche la responsabilità di proteggere sia il risultato di un processo iniziato ben prima: cfr. A. ORFORD, *International Authority and the Responsibility to Protect*, Cambridge,

## *Abstract*

### **The Responsibility to Protect: Reflections upon an Innovative Approach to the Prohibition of International Crimes.**

The aim of this paper is to offer a short contribution to the reflection on the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity (currently shortened as R2P or RtoP) outlined in General Assembly Resolution 60/1 of October 24, 2005. The paper focuses on pillars one and two of the R2P and specifically on three issues that have so far received less attention in the current debate: the unitary structure of the responsibility to protect; the implications of defining the duties of the actors involved in terms of a “responsibility” to protect; the surfacing of a subsidiary approach in the allocation of the responsibilities at stake. It is submitted that taking stock of these issues is a necessary condition to correctly assess the legal meaning of the responsibility to protect in international law and that it is in these aspects that the innovative potential of the new normative framework for the prohibition of international crimes lies.

**Parole chiave:** diritto internazionale, crimini internazionali, responsabilità di proteggere, Nazioni Unite